

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 21

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale per il 2008**

*(Parere ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)*

Trasmesso alla Presidenza il 1° settembre 2008



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2008

VISTO l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

VISTO l'articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

VISTO l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, recante "Modificazioni ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l'otto per mille statale";

VISTO l'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*IRPEF*) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;

VISTO l'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (*IRPEF*) è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n.244 che ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n.222, successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 2008, n.93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126 che abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

VISTO l'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il quale è disposto un accantonamento per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, non utilizzabile ai fini della ripartizione della quota;

TENUTO CONTO che, per l'anno 2008, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a euro 3.542.043,21

RILEVATO che risultano pervenute n. 1.168 domande;

CONSIDERATO che la regione Valle D'Aosta non ha presentato richiesta di contributo per nessuna delle tipologie previste dal Regolamento;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'*allegato elenco n. 1*, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2008;

TENUTO CONTO che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'*allegato elenco n. 2*;

CONSIDERATO, inoltre, che non sono state ammesse all'ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 2, di cui all'*allegato elenco n. 3*;

CONSIDERATO, altresì che, a norma dell'articolo 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'*allegato elenco n. 4*;

VISTE, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, secondo l'articolo 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;

RITENUTO che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia;

CONSIDERATO che l'esiguità dei fondi stanziati per l'anno 2008, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone un'attenta valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto non consente l'ammissione al contributo degli interventi, pur valutati altamente meritevoli, di tutte le tipologie previste dalla legge medesima;

RITENUTO, pertanto, di dover devolvere l'intero stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2008, ad un'unica tipologia, prevista dall'art. 2, comma 1 ed individuata al comma 3 del medesimo articolo del D.P.R. 10 marzo 1998 n.76, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 23 settembre 2002 n.250;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante - in quanto ricadenti in aree denominate "a rischio molto elevato" ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati - perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;

DECRETA:

art. 1

1. Per l'anno 2008, la quota di euro 3.542.043,21 dello stanziamento di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO - ISERNIA Intervento di sistemazione geotecnica delle aree in frana in località "Fonte la Pietra" e "Cimitero"	€ 951.596,21
COMUNE DI ERICE - TRAPANI Interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità per l'eliminazione del dissesto in località Locosecco - Bonagia	€ 179.000,00
COMUNE DI FOSSA - L'AQUILA Intervento di consolidamento del versante Sud-Ovest dell'abitato di Fossa (AQ)	€ 650.000,00
COMUNE DI GAVAZZANA - ALESSANDRIA Intervento di consolidamento dei processi di in stabilizzazione relativi al versante Sud-Ovest del concentrico	€ 300.000,00
COMUNE DI MANDATORICCIO - COSENZA Intervento di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante "Tormo" su area "R4" nel centro abitato di Mandatoriccio (CS)	€ 500.000,00
COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - BENEVENTO Interventi di consolidamento e sistemazione idrogeologica della Contrada Pezzillo ed ex mattatoio - I lotto	€ 461.447,00
PROVINCIA DI SAVONA Intervento di messa in sicurezza della parete in frana in località Capo Noli ex strada statale I Aurelia - III^ fase	€ 500.000,00
TOTALE CALAMITA' NATURALI	€ 3.542.043,21

art. 2

Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1, si farà fronte con l'assegnazione di euro 3.542.043,21 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



1-09-08

4
4
Chipic